



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 12 giugno 2015
Ns. Prot. n. 766

ALLEGATO 3

Egr. Responsabile del Servizio
del Comune di Tossicia
Ing. Magiste TROSINI
Via Piane dell'Addolorata
64046 Tossicia (TE)
lavoripubblici@comunetossicia.gov.it

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di
Camerino
Prof. Flavio CORRADINI
Piazza Cavour 19/f
62032 Camerino (MC)
segreteria.rettore@unicam.it

Egr. Presidente
Ordine Architetti, P., p. e C.
della Provincia di Teramo
Arch. Giustino VALLESE
oappc.teramo@archiworldpec.it

OGGETTO: Affidamento di incarico professionale per la redazione del Piano di Ricostruzione ambiti A-B-C. Aggiudicazione definitiva allo Studio MDA Architetti Associati Determina n. 4/74 del 28.01.2015.

RICHIESTA CHIARIMENTI VALUTAZIONE CURRICULARE PER IL PRINCIPIO DI MASSIMA COLLABORAZIONE TRA SOGGETTI PUBBLICI.

Il sottoscritto Ing. Alfonso Marcozzi, nato a Montorio al Vomano (TE) il 19/11/1956, residente a Teramo Via Acquaviva n° 50, in qualità di (legale rappresentante) Presidente pro tempore dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo

P R E M E S S O

- che con Determina n.4/74 del 28.01.2015 il Responsabile del Servizio aggiudicava in via definitiva "L'affidamento dell'incarico professionale per la redazione del Piano di Ricostruzione ambiti A-B-C di Tossicia" alla R.T.P. costituita da Studio MDA Architetti Associati capogruppo della R.T.P., Ing. Gabriele DI FELICE ARDENTE, A&B Ingegneria snc, Arch. Michele ZUCCARINI, Geologo Mauro MANETTA, Ing. Valentino DI FELICE ARDENTE, avente sede c/o Studio di Ingegneria Gabriele DI FELICE ARDENTE in via Giacomo Leopardi n. 2 a Montorio al Vomano;
- che nella compagine sociale dello Studio MDA Architetti Associati partecipa l'Arch. Marco D'ANNUNTIS:

- che l'Arch. Marco D'ANNUNTIS è iscritto all'Ordine degli Architetti, P., P. e C. della Provincia di Teramo **nell'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari che hanno optato per il tempo pieno**, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 382/1980 "Riordinamento delle docenze universitarie", in quanto professore associato dell'Università di Camerino;
- che il D.P.R. 382/1980 sempre all'art. 11 stabilisce l'incompatibilità della docenza con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna (salvo: le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, di Enti pubblici territoriali e degli Enti di ricerca) per i soli professori straordinari, ordinari, associati che hanno optato per il regime a tempo pieno;
- che la Legge 240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" all'art. 9 comma 6 così recita: *"La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. **L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno.** Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo"*.
- che l'articolo 1 della **Legge n. 1815/39** "Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza" così recita **"Comma 1:** *Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario", seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati – **Comma 2** *L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati"*; ed in virtù dell'art. 1 lo **studio associato** assume una rilevanza verso i terzi per la sua natura di **contratto associativo**, ma nello stesso tempo è caratterizzato dal principio fondamentale della **personalità della prestazione in quanto, non costituendo lo studio associato una figura giuridica**, la responsabilità **è sempre personale dei singoli soci**;*

CHIEDE

in virtù della lettura combinata della Legge 1815/39 "Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza" e della Legge 240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" se nella valutazione curriculare dello Studio MDA Architetti Associati è stata valutata la posizione di incompatibilità del Prof. Arch. Marco D'ANNUNTIS, professore a tempo pieno dell'Università di Camerino prima e dopo l'aggiudicazione della gara.



IL PRESIDENTE
(Ing. Alfonso Marcozzi)